SSENTENZA N. 178/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 74087** del registro di segreteria proposto dalla Sig.ra (omissis), quale erede del Cons(omissis), con l'avv. Michela Luciana Letizia, contro INPS;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, già titolare di pensione di reversibilità a decorrere dall'1/8/2011, in conseguenza del decesso del proprio coniuge, Cons. (omissis), magistrato deceduto in data 12 luglio 2011, premesso che la morte improvvisa era stata causata da fatti del servizio e che tale dipendenza era stata riconosciuta dal Ministro della Giustizia con D.M. n. 10700 del 19/1/2015, in conformità con il parere reso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con verbale n. 3572/2014; premesso altresì di aver presentato, in data 18 marzo 2015 - dapprima al Ministero della Giustizia e poi all'INPS- istanza volta al conseguimento della pensione privilegiata, anche in favore del figlio (omissis), studente universitario sino al 19/10/2017, data della conclusione del corso di studi, ma che l'esito dell'istanza non le è stato mai comunicato; tanto premesso, chiedeva a questa Corte

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, che condusse il proprio coniuge a morte improvvisa, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Deduceva inoltre la ricorrente che l'INPS, a decorrere dal mese di febbraio 2020, aveva dato corso ad una ritenuta mensile di euro 414,44, in difetto di previa notifica di alcun provvedimento, e che solo nel 2020 le era stato notificato un provvedimento di recupero di indebito pensionistico per somme indebitamente erogate nel 2017, sulla base dei redditi prodotti dalla ricorrente nel 2016; in data 13/1/2021 le era stato notificato ulteriore provvedimento di "recupero pensioni ai superstiti 23 dicembre 2020", con il quale si disponeva ritenuta mensile di euro 367,63 per importi indebitamente erogati nel 2018 con riferimento ai redditi del 2017; nel novembre 2021 l'INPS notificava ulteriore provvedimento di "recupero 3 novembre 2021", mediante ritenute mensili di euro 303,52, per importi indebitamente erogati nel 2019 in base alla dichiarazione dei redditi del 2018; in tutte le fattispecie, si assumeva il superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 1 comma 4, della L. 335/95.

Rappresentava inoltre che, dal mese di gennaio 2022, l'INPS aveva iniziato ad applicare ritenute mensili di euro 1.149,51, senza previa comunicazione e per redditi relativi al 2020 e 2021; ciò, sebbene i redditi del 2021 sarebbero stati conoscibili solo nel corso dell'anno 2022, sicché la disposta ritenuta si palesava quale eventuale e ipotetica.

Deduceva al riguardo la ricorrente sia l'esatta compilazione delle dichiarazioni dei redditi che il mancato rispetto, da parte dell'INPS, del termine di un anno, di cui all'art. 13 comma 2, della L. 412/1991. Chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle trattenute e disporsi la restituzione delle somme già prelevate.

Aggiungeva la ricorrente che era venuta a conoscenza di un'ulteriore trattenuta di euro 475,25 mensili, applicata dall'INPS dal febbraio 2019, afferente "ad un indebito scaturito sulla quota di compartecipazione del figlio studente (omissis) (26.1.1993) per somme in più pagate dall'11/2016 a tutto il 31/1/2019"; evidenziava, a tale riguardo, che il proprio figlio, negli anni 2016-2017, era in regolare corso di studi e non aveva ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età. Chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle trattenute e disporsi la restituzione delle somme già prelevate.

Si costituiva l'INPS, ed eccepiva che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione privilegiata solo in data 18.3.2015, e pertanto a seguito dell'abrogazione della "causa di servizio" ad opera del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214; evidenziava che, ai sensi dell'art. 1 comma 41, della legge 335/1995, tab. F, le pensioni di reversibilità sono soggette a limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario, che è pertanto tenuto a comunicare annualmente i propri redditi, sicché il provvedimento di cumulo è sempre modificabile; quanto al termine decadenziale, di cui all'art. 13 comma 2, della legga n. 412/1991, deduceva che il reddito di riferimento, relativo all'anno in corso, è oggetto di verifica nell'anno successivo e che l'Istituto provvede nel corso del corrente anno; concludeva per il rigetto della domanda.

Con sentenza e ordinanza n. 74/2015 venivano accolte le domande concernenti il riconoscimento della pensione privilegiata, nonché la non spettanza delle ritenute per gli anni 2016 (comunicazione di indebito del 2020), 2017 (comunicazione INPS del 13.1.2021), 2018 (comunicazione di indebito del novembre 2021) e 2021. Venivano altresì richieste acquisizioni documentali.

All’udienza del 2/7/2026 la causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Occorre in questa sede esaminare il capo della domanda, concernente le trattenute operate dall’INPS a titolo di indebito per gli anni 2019 e 2020.

Va nuovamente premesso, al riguardo, che l’art. 13, comma 2, della Legge 412 del 30.12.1991, dispone che *“l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*.

La giurisprudenza contabile ha affermato che il titolare del trattamento di reversibilità assolve il suo obbligo verso l’INPS di comunicazione delle variazioni reddituali, con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate (Sez. Puglia, n. 237 e 217 del 2022; Sez. Lombardia, n. 54/2022; Sez. Piemonte, n. 8/2022).

A tale riguardo, la Suprema Corte ha affermato che *“se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico,* ***l’Istituto deve notificare entro l’anno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione reddituale, l’indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell’indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili”*** **(Cass. Sez. VI, ord. 13223/2020).**

Nel caso di specie, la ricorrente ha correttamente adempiuto ai propri obblighi comunicativi, mediante la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all’Agenzia delle entrate e, pertanto, nessun altro obbligo comunicativo poteva esserle imposto.

Quanto all'indebito riferibile ai redditi dell'anno 2019 ed erogato nel 2020, si evince dalla documentazione in atti che il provvedimento di recupero è intervenuto in data 11/5/2023, ossia ben oltre il termine annuale innanzi richiamato.

Il suddetto indebito non può essere recuperato, stante la buona fede della beneficiaria, che ha ragionevolmente fatto affidamento sull'esito positivo del controllo annuale e, quindi, sul consolidamento del proprio trattamento pensionistico. Quanto prelevato va pertanto restituito ma sulle somme non sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, come da consolidata giurisprudenza contabile.

Quanto invece all'indebito determinato sulla base dei redditi del 2020, trattasi di ritenuta applicata dall'INPS "*tenendo presente sempre i redditi diversi dalla reversibilità e prima casa, relativi all'anno 2020 e 2021*", laddove i redditi del sono stati resi conoscibili solo con la presentazione della dichiarazione resa dalla ricorrente nel 2021 (doc. 18, in produzione attorea). Solo con provvedimento notificato in data 23 ottobre 2023, l'INPS ha comunicato alla ricorrente la determinazione concernente gli indebiti relativi all'anno 2021. In tal caso soltanto, essendo stata la dichiarazione relativa ai redditi del 2021 presentata dalla ricorrente nel 2022, può ritenersi tempestivo il provvedimento INPS del 2023.

Va quindi esaminata la censura concernente la dedotta illegittimità della trattenuta mensile di euro 475,25, fondata sulla insussistenza dello *status* di studente di (omissis)dal novembre 2016.

A tale riguardo, dispone l'art. 82 del DPR 1092/1973 che "*ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o altri istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non*

oltre il ventiseiesimo anno di età".

Appare in questa sede condivisibile quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 406/1994, con riferimento alla norma -assolutamente sovrapponibile all'art. 82 citato- di cui all'art. 13 del R.D. n. 636/1939, secondo cui "*se la ratio dell'erogazione… risiede, più che nella giovane età degli orfani, nell'impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi, non appare chiara la coerenza legislativa di riconoscere tale ratio quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale, e non riconoscerla anche quando il ritardo nei più complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza ma talvolta per effetti psicologici ed economici derivanti dalla perdita dei genitori… in questi casi la dedizione del proprio tempo agli studi anche nel periodo fuori corso (e comunque nello stesso limite massimo di 26 anni) potrebbe essere dimostrata con la certificazione degli esami sostenuti in detto periodo*".

Nel caso di specie, il (omissis) -che ha iniziato l'Università nell'Anno Accademico 2011/2012, ossia a ridosso della tragica perdita del genitore- si è laureato all'esito del 1° anno fuori corso, sicché tale dimostrazione può ritenersi in pieno raggiunta.

Ne consegue che le ritenute effettuate vanno dichiarate illegittime e i relativi importi vanno restituiti, ma non sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, come da consolidata giurisprudenza contabile.

Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'indebito riferibile ai redditi dell'anno 2019 ed erogato nel 2020, nonché l'indebito riferito all'ultimo anno del corso di laurea di (omissis);

dispone che i relativi importi vadano restituiti in favore della ricorrente.

Su tali importi non sono dovuti rivalutazione e interessi ma solo gli interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Riconosce il diritto della ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 2/7/2026, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

08.07.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli